PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0124(CNS)

7.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Kinga Gál

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 23

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0280)[1],

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0288/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2
(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni

[1] GU C xx del xx, pag. xx.

costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, ***quali quelli derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,*** dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[1], dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 2
Considerando 4

(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.	(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale***, come ricordato in particolare dalla risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo*** e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

Emendamento 3
Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) Un'Agenzia dei diritti fondamentali potrebbe dare al Parlamento un sostegno prezioso in particolare quando esso agisce nella capacità legislativa e quando discute dei progressi compiuti dall'Unione europea, in particolare quelli effettuati per la costituzione di un'area di libertà, sicurezza e giustizia, come approvato nella sua risoluzione del 26 maggio 2005 sulla promozione e la protezione dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali.

Emendamento 4
Considerando 8

(8) Nell'istituire l'Agenzia si deve tenere conto dell'inquadramento normativo delle agenzie europee di regolazione proposto dalla Commissione nell'ambito del progetto di Accordo istituzionale[1] il 25 febbraio 2005.	***soppresso***

Emendamento 5
Considerando 9

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta. I settori tematici di attività dell'Agenzia devono essere precisati all'interno di un quadro pluriennale, in modo da definire ***i limiti dell'attività dell'Agenzia,*** la quale secondo i principi istituzionali generali non deve fissare un proprio programma d'azione in materia di diritti fondamentali.	(9) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta. I settori tematici di attività dell'Agenzia devono essere precisati all'interno di un quadro pluriennale, in modo da definire ***gli specifici obiettivi della sua missione,*** la quale secondo i principi istituzionali generali non deve fissare un proprio programma d'azione in materia di diritti

[1] COM(2005) 59 def. del 25.2.2005.

fondamentali.

Emendamento 6
Considerando 10

(10) L'Agenzia dovrà raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare tali informazioni per identificarne le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti ***sono*** mezzi efficaci per la raccolta attiva e la valutazione delle informazioni.	(10) L'Agenzia dovrà raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, ***sviluppare metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello europeo,*** analizzare tali informazioni per identificarne le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti ***delle istituzioni nazionali nel settore dei diritti fondamentali, nonché le reti di tribunali costituzionali, tribunali supremi, di ONG e di esperti indipendenti possono essere*** mezzi efficaci per la raccolta attiva e la valutazione delle informazioni.

Emendamento 7
Considerando 11

(11) L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza ***peraltro intervenire nei*** procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato.	(11) L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza ***con questo creare un obbligo nel quadro del*** procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato.

Emendamento 8
Considerando 12

(12) Il Consiglio dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del	(12) Il Consiglio ***e il Parlamento europeo*** dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del

trattato sull'Unione europea.	trattato sull'Unione europea.

Emendamento 9
Considerando 13

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.	(13) L'Agenzia deve presentare ***al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione*** una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.

Emendamento 10
Considerando 15

(15) L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con tutti i competenti programmi, organi ed agenzie della Comunità e con tutti gli organi competenti dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività ***del futuro*** Istituto europeo per la parità di genere.	(15) L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con tutti i competenti programmi, organi ed agenzie della Comunità e con tutti gli organi competenti dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività dell'Istituto europeo per la parità di genere.

Emendamento 11
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione ***deve evitare sovrapposizioni tra*** le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive	(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione ***dovrebbe consentire una sinergia, evitando al tempo stesso una duplicazione delle*** attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio

dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.	d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

Emendamento 12
Considerando 17

(17) Date le particolari funzioni assegnate all'Agenzia, ciascuno Stato membro dovrà designare un esperto indipendente come membro del consiglio di ***amministrazione***. La composizione ***del C.d.A.*** dovrà garantire l'indipendenza dell'Agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia nei confronti dei governi degli Stati membri ***e riunire*** le più ampie competenze possibili nel campo dei diritti fondamentali.	(17) Date le particolari funzioni assegnate all'Agenzia, ciascuno Stato membro dovrà designare un esperto indipendente come membro del consiglio di ***esperti***. La composizione ***di questo consiglio di esperti - aperto agli ex membri delle corti costituzionali degli Stati membri e delle corti europee -***. dovrà garantire l'indipendenza dell'Agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia nei confronti dei governi degli Stati membri ***riunendo*** le più ampie competenze possibili nel campo dei diritti fondamentali.

Emendamento 13
Considerando 18

(18) Il ***Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.***	(18) Il Parlamento ***quale istituzione direttamente eletta dai cittadini europei, designa il presidente del consiglio di esperti.***

Emendamento 14
Considerando 23

(23) Dal momento che per l'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione	***soppresso***

conferite alla Commissione[1], tali misure devono essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione stessa.

Emendamento 15
Articolo 3, punto 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.	2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000***, tenendo nel debito conto gli attuali standard internazionali dei diritti umani, ad inclusione di quelli fissati dal Consiglio d'Europa, in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli.***

Emendamento 16
Articolo 3, punto 4

4. ***Fermo restando il disposto dell'articolo 27,*** l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi ***con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.***	4. Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, ***del Consiglio e del Parlamento europeo,*** informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi***, nella misura in cui si tratti di una dimensione esterna relativa all'applicazione di un atto comunitario o di politica interna. Tale compito non dovrebbe andare a scapito della priorità dell'Agenzia, costituita dagli Stati membri dell'Unione. Occorre tenere conto di qualsiasi attività pertinente del Consiglio d'Europa, al fine di evitare la duplicazione dei lavori, come previsto dall'articolo 9.***

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 17
Articolo 4, punto 1, lettera a)

a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati;	a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati***, in particolare dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;***

Emendamento 18
Articolo 4, punto 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***conclusioni*** e pareri su questioni di ordine generale, ***che comunica*** alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando ***danno attuazione al*** diritto comunitario;	d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***raccomandazioni*** e pareri su questioni di ordine generale, ***nonché su progetti di atti legislativi e di accordi internazionali speciali di rilevanza per il diritto comunitario. Rivolge i propri pareri e raccomandazioni*** alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando ***riguardino l'***attuazione ***del*** diritto comunitario;

Emendamento 19
Articolo 4, punto 1, lettera e)

e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Consiglio quando quest'ultimo, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, chiede a personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in un determinato Stato membro ovvero quando riceve una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e quando, pronunciandosi secondo la procedura indicata nei suddetti paragrafi	e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del ***Parlamento europeo e del*** Consiglio quando quest'ultimo, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, chiede a personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in un determinato Stato membro ovvero quando riceve una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e quando, pronunciandosi secondo la procedura indicata nei suddetti

dell'articolo 7, ha chiesto la consulenza tecnica dell'Agenzia;	paragrafi dell'articolo 7, ha chiesto la consulenza tecnica dell'Agenzia;

Emendamento 20
Articolo 4, punto 1, lettera e bis) (nuovo)

	e bis) mette la propria esperienza tecnica a disposizione dei parlamenti nazionali, nonché delle autorità nazionali o delle loro reti europee, facilitando così lo sviluppo di iniziative di diritto comparato;

Emendamento 21
Articolo 4, punto 1, lettera f)

f) ***pubblica*** un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette;	f) ***trasmette*** un rapporto annuale ***al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione*** sulla situazione dei diritti fondamentali, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette***, mettendole a disposizione del pubblico;***

Emendamento 22
Articolo 5, punto 1

1. La Commissione adotta un Quadro pluriennale per l'Agenzia, ***secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.*** Il Quadro pluriennale:	1. ***Dopo consultazione dell'Agenzia,*** la Commissione ***propone e il Parlamento europeo adotta*** un Quadro pluriennale per l'Agenzia. Il Quadro pluriennale:

Emendamento 23
Articolo 5, punto 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro ***le discriminazioni,*** il razzismo e la xenofobia ***inclusa la protezione delle minoranze nazionali tradizionali, nonché la protezione della dignità umana e la promozione dell'integrazione. L'Agenzia***

	tiene in debito conto gli orientamenti derivanti dalle risoluzioni annuali del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio nel settore dei diritti fondamentali;

Emendamento 24
Articolo 5, punto 1, lettera d)

d) tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia, e	***soppresso***

Emendamento 25
Articolo 5, punto 1, lettera e)

e) contiene disposizioni intese ad ***evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di*** altri organismi e agenzie della Comunità.	e) contiene disposizioni intese ad ***assicurare la sinergia con*** altri organismi e agenzie della Comunità***, nonché con i competenti organi del Consiglio d'Europa, l'Alto commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo e l'OSCE.***

Emendamento 26
Articolo 5, punto 2

2. L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di rispondere a richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e lettera e) che ricadano al di fuori di tali settori tematici***, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.***	2. L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di rispondere a richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e lettera e) che ricadano al di fuori di tali settori tematici.

Emendamento 27
Articolo 6, punto 3

3. L'Agenzia può instaurare rapporti	3. L'Agenzia può instaurare rapporti

contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l'esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare. ***L'Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali europee ed internazionali di cui agli articoli 8 e 9.***	contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l'esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare.

Emendamento 28
Articolo 7

L'Agenzia provvede ad un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organismi, degli uffici e delle agenzie della Comunità. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d'intesa.	***Il Consiglio e la Commissione definiscono il quadro di scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli*** organismi, gli uffici e le agenzie della Comunità. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d'intesa.

Emendamento 29
Articolo 8, punto 1

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con enti ed organismi governativi e non governativi competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri e a livello europeo.	1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con enti ed organismi governativi e non governativi***, esperti indipendenti, reti esterne*** competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri e a livello europeo.

Emendamento 30
Articolo 8, punto 2

2. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al diritto comunitario e sono adottate dal consiglio ***di amministrazione*** dell'Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione non dà il proprio assenso a tali modalità, il consiglio ***di amministrazione*** le riesamina	2. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al diritto comunitario e sono adottate dal consiglio ***di esperti*** dell'Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione non dà il proprio assenso a tali modalità, il consiglio ***di esperti*** le riesamina e le adotta,

e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.	modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. (*L'approvazione di questo emendamento renderà necessarie modifiche in tutto il testo)*

Emendamento 31
Articolo 9

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende ***l'obbligo*** del Consiglio d'Europa di designare ***una personalità indipendente*** come membro del Consiglio ***di amministrazione*** dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.	L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo ***bilaterale*** con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo ***tra l'altro*** comprende: ***a) la possibilità per il*** Consiglio d'Europa di designare ***il suo commissario dei diritti dell'uomo*** come membro del Consiglio di ***esperti*** dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11; ***b) una cooperazione approfondita tra l'Agenzia e gli organi competenti del Consiglio d'Europa in relazione ai paesi terzi che sono membri del Consiglio d'Europa.***

Emendamento 32
Articolo 10

L'agenzia è composta da: a) un consiglio di ***amministrazione***; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore; d) un Forum.	L'agenzia è composta da: a) un ***C***onsiglio di ***esperti presieduto da un presidente***; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore; d) un Forum.

Emendamento 33
Articolo 11, punto 1

1. Il consiglio di ***amministrazione*** è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:	1. Il consiglio di ***esperti*** è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:
a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro;	a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro***, scelta tra giudici già membri di corti costituzionali o delle massime giurisdizioni nazionali, o membri di un organo nazionale incaricato dei diritti fondamentali conformemente ai Principi di Parigi o che abbia una approfondita esperienza nel settore dei diritti fondamentali acquisita nel contesto di altri organi o istituzioni indipendenti;***
b) una personalità indipendente designata dal Parlamento europeo;	***soppresso***
c) ***una personalità indipendente designata dal*** Consiglio d'Europa;	***b) il rappresentante designato dal*** Consiglio d'Europa ***come previsto all'articolo 9;***
(d) due ***rappresentanti*** della Commissione. ***Le persone di cui alla lettera a) devono: ricoprire responsabilità di alto livello nella gestione di un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo; oppure possedere una profonda esperienza nel campo dei diritti fondamentali, maturata nel contesto di altre istituzioni o organismi indipendenti.***	(***c***) due ***personalità nominate dalla*** Commissione. ***- una personalità indipendente designata dalla Commissione tra personalità la cui competenza nel settore dei diritti fondamentali sia universalmente riconosciuta; - un rappresentante della Commissione.***
Ciascun membro del consiglio di ***amministrazione*** può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione.	Ciascun membro del consiglio di ***esperti*** può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione.

Emendamento 34
Articolo 11, punto 3

3. Il consiglio di ***amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente*** con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.	3. Il consiglio di ***esperti è presieduto da un presidente conformemente all'articolo 11 ed elegge un*** vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
Ogni componente del consiglio di ***amministrazione*** o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto.	Ogni componente del consiglio di ***esperti*** o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto.

Emendamento 35
Articolo 11, punto 7

7. Il presidente convoca il consiglio di ***amministrazione una volta*** l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni ***straordinarie*** di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di ***amministrazione***.	7. Il presidente convoca il consiglio di ***esperti almeno 2 volte*** l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta ***del direttore o*** di almeno un terzo dei membri del consiglio di ***esperti***.

Emendamento 36
Articolo 11, punto 8

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere può assistere alle riunioni del consiglio di ***amministrazione*** in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di ***presidenza***.	8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere può assistere alle riunioni del consiglio di ***esperti*** in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti***, nonché i rappresentanti di organizzazioni internazionali, quali l'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo e l'OSCE*** possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito ***del presidente del Consiglio di esperti.***

Emendamento 37
Articolo 11, punto 9, 10, 11 (nuovi)

	9. Il Parlamento nomina il presidente sulla base della lista dei candidati proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio; i candidati partecipano ad una audizione di fronte alla pertinente commissione parlamentare. Il presidente è

	nominato in base al proprio merito personale, alla propria esperienza nel settore dei diritti fondamentali, nonché in base alle proprie capacità amministrative e di gestione.
	10. Il mandato del presidente è di cinque anni e può essere rinnovato una volta, per un massimo di cinque anni.
	11. Il presidente ha il compito di:
	a) effettuare i compiti elencati all'articolo 4;
	b) preparare ed attuare il programma di lavoro annuo dell'Agenzia;
	c) rappresentare l'Agenzia
	d) presentare il programma di lavoro dell'Agenzia e ove opportuno la relazione annua alla competente commissione parlamentare e rispondere alle domande dei membri della commissione.

Emendamento 38
Articolo 12, punto 1 e 2

1. Il consiglio di ***amministrazione*** è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di ***amministrazione*** e da due ***rappresentanti della Commissione.***	1. Il consiglio di ***esperti*** è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di ***esperti, da due persone designate dalla Commissione al Consiglio di esperti, nonché dal commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, che può votare soltanto sulle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) e lettera b).***
2. Il presidente convoca l'Ufficio di presidenza ogniqualvolta sia necessario per approntare le decisioni del consiglio di ***amministrazione*** e per prestare assistenza e consulenza al direttore. Le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono adottate a maggioranza semplice.	2. Il presidente convoca l'Ufficio di presidenza ogniqualvolta sia necessario per approntare le decisioni del consiglio di ***esperti*** e per prestare assistenza e consulenza al direttore. Le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono adottate a maggioranza semplice***, ed il presidente ha un voto decisivo.***

Emendamento 39
Articolo 13, punto 1

1. L'Agenzia è ***posta sotto la direzione di*** un direttore, nominato dal consiglio di ***amministrazione*** a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. ***Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.***	1. L'Agenzia è ***gestita da*** un direttore, nominato dal consiglio di ***esperti*** a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali.

Emendamento 40
Articolo 14, punto 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle ***organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.***	1. Il Forum è composto da rappresentanti ***delle varie reti con le quali l'Agenzia coopera e rappresenta la società civile.***

Emendamento 41
Articolo 14, punto 2

2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di ***amministrazione.*** Il numero di detti membri è limitato a ***100.*** Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.	2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di ***esperti.*** Il numero di detti membri è limitato a ***50.*** Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.

Emendamento 42
Articolo 22, punto 4

4. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio***. I contratti di lavoro conclusi dall'Osservatorio prima dell'adozione del presente regolamento sono onorati.***	4. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio

Emendamento 43
Articolo 27, titolo

Partecipazione di paesi candidati ***o potenzialmente candidati***	Partecipazione di paesi candidati

Emendamento 44
Articolo 27, punto 1

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno ***concluso un accordo di associazione*** con la Comunità ***e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.***	1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno ***firmato un trattato di adesione*** con la Comunità***.***

Emendamento 45
Articolo 27, punto 2

2. In tal caso le modalità di partecipazione sono stabilite con decisione ***del pertinente Consiglio di associazione. Tale decisione*** precisa le competenze e l'assistenza da offrire ai suddetti paesi e, in particolare, stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari	2. In tal caso le modalità di partecipazione sono stabilite con decisione***, la quale*** precisa le competenze e l'assistenza da offrire ai suddetti paesi e, in particolare, stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale. La decisione è conforme alle

e il personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di ***amministrazione.***	disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di ***esperti.***

Emendamento 46
Articolo 27, punto 3

3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, ***nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione.*** A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.	3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Emendamento 47
Articolo 27, titolo

	Non si applica

Emendamento 48
Articolo 30, punto 3

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per un periodo non superiore a 18 mesi, in attesa della conclusione della procedura di selezione di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

MOTIVAZIONE

Ai fini dell'elaborazione della Costituzione dell'Unione europea (UE), di fatto sospesa, la relatrice ritiene che per l'Europa sia giunto il momento di richiamare l'attenzione sulla tutela e sulla promozione dei diritti umani fondamentali.

Nel discutere il ruolo del Parlamento europeo (PE) nel processo di istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è indispensabile mantenere l'alto livello di ambizione della sua prima proposta a riguardo. Nel quadro dell'approfondito dibattito interistituzionale concernente il mandato e la struttura dell'Agenzia, è pertanto necessario attenersi ai principi formulati nella risoluzione del PE del 26 maggio 2005 sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali concernenti il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui l'Agenzia per i diritti fondamentali.

Conformemente a tale risoluzione e alle attuali opinioni della relatrice, è essenziale creare un'Agenzia che sia allo stesso tempo *indipendente e responsabile*. Occorre pertanto trovare un equilibrio tra queste due esigenze, senza mai dimenticare che l'obiettivo principale è la creazione di un organo funzionale ed efficiente. A tale scopo è necessaria una collaborazione stretta e attiva fra le tre istituzioni europee: prima di tutto è indispensabile raggiungere un consenso politico.

Un'agenzia di questo tipo appare interessante solo se in grado di perseguire i propri obiettivi con *legittimità*, *efficienza* e *credibilità*. In tale processo appare necessario raggiungere un equilibrio tra due sfide concorrenti: rafforzare l'indipendenza e garantire la responsabilità nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea. Un'agenzia adeguatamente legittima e responsabile deve innanzitutto concentrarsi sugli Stati membri dell'Unione, senza tuttavia escludere la possibilità di occuparsi di questioni legate a paesi terzi, nella misura in cui esse interessano l'applicazione del diritto comunitario e le politiche interne della UE.

La relatrice ha modificato la proposta originale della Commissione per garantire che proprio tali aspetti caratterizzino il nuovo organo. Gli emendamenti possono essere suddivisi in *tre serie principali di argomenti.*

Innanzitutto, al fine di potenziare la legittimità dell'Agenzia, nel quadro della definizione del suo mandato e della sua struttura, *il ruolo del Parlamento europeo* deve assumere un'importanza maggiore rispetto a quella prevista dalla proposta della Commissione (gli emendamenti n. 8, 9, 13, 19, 21 e 39 sono finalizzati a conseguire tale obiettivo).

In secondo luogo, nell'ambito della definizione del ruolo, della sfera di competenza geografica e dei compiti dell'Agenzia, è necessario tenere debitamente in considerazione *l'attività del Consiglio d'Europa*, al fine di evitare duplicazioni e di garantire sinergie (aspetto affrontato negli emendamenti n. 11, 17, 25, 31, 33 e 40).

In terzo luogo, per quanto concerne la sua struttura, *l'indipendenza dell'Agenzia* può essere assicurata unicamente se i suoi membri e i suoi apparati decisionali sono indipendenti e designati seguendo una procedura trasparente. È necessario che, oltre alla Commissione, anche il Parlamento sia coinvolto nella definizione del suo Quadro pluriennale (emendamento

n. 22). Inoltre l'Agenzia dovrebbe disporre dell'opportunità di esaminare questioni di sua iniziativa (gli emendamenti n. 32, 33, 38, 39 e 40 mirano a conseguire questo obiettivo dalle molteplici implicazioni).

Quanto alla *sfera di competenza geografica dell'Agenzia*, la relatrice ritiene che la funzione primaria dell'Agenzia dovrebbe consistere nell'aiutare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri ad adempiere al loro dovere sancito dal diritto comunitario di rispettare i diritti fondamentali nell'ambito delle politiche. Ciononostante i paesi terzi non possono essere esclusi dal suo raggio d'intervento, in quanto è necessario prendere in equa considerazione le dimensioni esterne di una data normativa europea o di una politica interna. Nella ricerca di un compromesso sulla questione è stato tenuto in debito conto il potenziamento della collaborazione con la commissione per gli affari esteri (l'emendamento 16 contempla tale accordo).

Gli emendamenti presentati ambiscono a collocare l'Agenzia al centro del movimento europeo per una migliore tutela dei diritti fondamentali; nell'ambito di tale processo è necessario fare riferimento a ogni esperienza esistente. Affinché l'Europa sia considerata un simbolo dei diritti fondamentali, essi dovrebbero costituire il fulcro di tutte le politiche e misure comunitarie.